

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sul computo del termine lungo di impugnazione che abbia iniziato a decorrere prima del periodo feriale.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 12 settembre 2022, n. 12 – Pres. Maruotti, Est. Simonetti](#)

Giustizia amministrativa — Appello – Termine per l'impugnazione – Decorrenza – Sospensione feriale – Modalità di computo

L'Adunanza plenaria ha formulato il seguente principio di diritto:

Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall'art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell'art. 155, primo comma, c.p.c. (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in risposta al quesito diretto a determinare le modalità di (s)computo, dal termine lungo di impugnazione che si calcola a mesi, del periodo feriale (dal 1° al 31 agosto) che cada nel mezzo del termine lungo, ossia dopo che quest'ultimo è iniziato a decorrere - ha ritenuto che il termine lungo debba essere calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale, e poi sommando al termine così calcolato ulteriori 31 giorni (criterio che somma il termine a mesi computato "*ex nominatione dierum*" e il periodo feriale computato "*ex numeratione dierum*").

II. – L'ordinanza di rimessione.

La questione è sorta nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto le istanze di accertamento di conformità relative ad alcuni immobili, alle quali il Comune di Catania non aveva dato esito. I proprietari delle unità immobiliari hanno proposto il ricorso di primo grado al TAR per la Sicilia, sez. staccata di Catania, lamentando l'illegittimità del silenzio rigetto, per ragioni di carattere procedimentale e sostanziale.

Il T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, con la [sentenza 30 luglio 2021, n. 2573](#), ha respinto l'impugnazione. In sede di appello il Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana, rilevata d'ufficio una possibile causa di irricevibilità dell'appello e fissata apposita camera di consiglio ai sensi dell'art. 72 *bis* c.p.a., con [l'ordinanza 7 aprile 2022, n. 428](#) ha rimesso all'Adunanza plenaria la questione concernente lo (s)computo, dal termine lungo di impugnazione, del periodo feriale dal 1 al 31 agosto.

In particolare il C.g.a. si interroga se – a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, che ha ridotto la sospensione feriale al periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto - sia corretto continuare a seguire il criterio, elaborato dalla Corte di cassazione in passato ed ancora seguito, secondo cui il termine va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale e poi sommando ad esso, alla fine (in questo caso, dei sei mesi), ulteriori 31 giorni, o se debba orientarsi per il diverso criterio che la Corte di cassazione e l'Adunanza plenaria seguono laddove il termine lungo di impugnazione cominci a decorrere (non prima ma) durante il periodo feriale, per cui si "salta" (del tutto) nel computo il periodo feriale.

La medesima questione è stata deferita dallo stesso C.g.a. con analoga [ordinanza 7 aprile 2022, n. 429](#) (oggetto della [News US n. 37 del 20 aprile 2022](#), cui si rinvia per ogni riferimento di giurisprudenza e dottrina sulla funzione nomofilattica ex art. 99 c.p.a.), sulla quale la Plenaria si è espressa con [sentenza 3 settembre 2022, n. 11](#) (identica, quanto alle considerazioni e ai principi espressi, a quella in commento).

In entrambi i casi sottoposti all'esame della plenaria, deduce l'organo deferente che, seguendo il primo criterio, il termine lungo di impugnazione sarebbe scaduto il 2 marzo 2022 per cui sarebbe stato rispettato; mentre, seguendo l'altro criterio, e facendo applicazione delle regole di cui all'art. 2963, commi quarto e quinto, c.c., il termine sarebbe scaduto il 28 febbraio 2022 e non sarebbe stato rispettato.

Nel prospettare la questione, con le due alternative appena indicate, il C.g.a. propende per questa seconda, sul presupposto che essa consentirebbe di evitare talune incongruenze e disparità di trattamento, derivanti dal fatto per cui, continuando a seguire il primo criterio un termine che comincia a decorrere il 30 luglio 2021 scadrebbe il 2 marzo 2022, mentre un termine che inizia a decorrere nel periodo feriale, tra il 1° e il 31 agosto, finirebbe invece per scadere prima, il 28 febbraio 2022 (e sarebbe quindi fuori del termine di impugnazione).

III. – Il collegio, dopo aver analizzato l'oggetto della controversia e le argomentazioni del remittente, ha osservato quanto segue:

- a) nell'ambito dei termini processuali, i termini perentori di impugnazione delle sentenze (v. art. 326 c.p.c. e art. 92 c.p.a.) sono soggetti ad ipotesi particolari di sospensione, talune previste dal codice di procedura civile (cfr. artt. 43, 398, comma 4), altre da disposizioni speciali emanate dal legislatore, specie in occasione di eventi bellici o di calamità naturali o di eventi epidemiologici (v. ad esempio l'art. 49, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in occasione del sisma

che ha colpito il centro Italia, l'art. 83 del decreto legge n. 18 del 2020 e l'art. 36, comma 3, del decreto legge n. 23 del 2020, in occasione della pandemia da Covid-19), che abbiano impedito o compromesso l'ordinario svolgimento delle attività processuali;

- b) la sospensione legata alla pausa estiva - stabilita dalla l. n. 742 del 1969 (preceduta dalla l. n. 818 del 1965) - costituisce un'ipotesi di sospensione dei termini processuali di carattere generale, sebbene con alcune eccezioni, ed è giustificata dall'intento di salvaguardare un periodo di ferie per gli avvocati, i quali sarebbero altrimenti vincolati al rispetto dei termini anche per tutto il periodo estivo;
- c) si tratta, in questo senso, di una misura di sospensione generale, a tutela del diritto di difesa (come già rilevato a suo tempo da questa Adunanza nella [pronuncia n. 5 del 1978](#), a p. 5, e in seguito più volte ribadito dalla Corte costituzionale, con le [sentenze 29 luglio 1992, n. 380](#) (in *Foro it.* 1993, I, 685); [2 febbraio 1990, n. 49](#) (in *Foro it.* 1990, I, 2383, in *Arch. loc. cond. e imm.* 1990, 13 e 451, con nota di ACCORDINO, in *Giur. it.* 1990, I, 1, 1026, con nota di CELOTTO) e [13 luglio 1987, n. 255](#) (in *Foro it.* 1987, I, 2277; in *Riv. amm.* 1987, 963, con nota di MORO), conosciuta e disciplinata anche in altri ordinamenti europei, come dimostrano gli esempi di Austria, Belgio, Portogallo e Spagna;
 - c1) l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 - nel disporre la sospensione di diritto dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e specificando che il loro decorso "riprende" dalla fine del periodo di sospensione - fa espresso riferimento ai termini relativi alla giurisdizione ordinaria ed a quelle amministrative;
 - c2) la sicura applicazione di tale sospensione anche al giudizio amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è confermata anche dall'art. 5 della medesima legge, dove l'eccezione prevista per il giudizio cautelare presuppone chiaramente che valga, altrimenti, la regola della sospensione per ogni altro rito dinanzi al giudice amministrativo (v. già [Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 1978](#) cit.);
- d) della nozione di termini processuali la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre dato interpretazioni piuttosto ampie, riconoscendo tale carattere, ad esempio, anche ai termini per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi (sin dalla decisione n. 202 del 1967; con esiti non dissimili si veda anche [Corte costituzionale n. 49 del 1990](#) cit., con riguardo all'impugnazione delle delibere condominiali);
- e) in questo quadro normativo, le disposizioni sopravvenute di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 54 del c.p.a., nel ribadire per il giudizio amministrativo sia la regola che

L'eccezione in tema di sospensione feriale dei termini processuali, non hanno introdotto elementi di differenza o di novità;

- f) nel discorso sui termini processuali in generale, e su quelli perentori di impugnazione delle sentenze in particolare, debbono inoltre richiamarsi anche le regole sul loro computo, indicate dall'art. 155 c.p.c. e da intendersi applicabili anche al processo amministrativo in forza del rinvio di cui all'art. 39 c.p.a.;
 - f1) in particolare, e per quanto più rileva ai fini della definizione della questione qui sollevata, nei termini a mesi (qual è il termine lungo di impugnazione delle sentenze) si osserva il calendario comune, con la precisazione che, applicando l'art. 2963, commi 4 e 5, c.c. relativo al computo dei termini di prescrizione (ma avente tuttavia portata generale, anche nel diritto processuale), la scadenza si verifica nel giorno del mese corrispondente al giorno del mese iniziale;
 - f2) si adotta in questo modo il sistema detto della computazione civile, non *ex numero* bensì *ex nominatione dierum*, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dal numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Se però nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese;
 - f3) nei termini a giorni o ad ore, vale la regola per cui non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, mentre si computa il giorno finale, salvo che non cada in un giorno festivo: in tal caso la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo;
- g) nel rimettere la questione, il Consiglio di giustizia muove dal duplice presupposto che il termine lungo di impugnazione sia un termine a mesi e vada quindi calcolato *ex nominatione dierum* ed inoltre che anche quello di sospensione "feriale" sia divenuto, dopo la modifica del 2014, un termine calcolabile a mesi;
- h) mentre il primo presupposto è indubbio, il secondo, come si dirà, è invece revocabile in dubbio;
- i) al di là della natura (se a mesi o a giorni) del termine della sospensione feriale, la questione centrale posta dal Consiglio di giustizia concerne le modalità di computo di detto periodo nel suo interferire con il calcolo del termine lungo di impugnazione che (si intende, sempre) abbia già cominciato a decorrere;
- j) nel ragionamento del Consiglio di giustizia, il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto andrebbe "scomputato" ovvero, detto altrimenti, nel calcolo del termine lungo bisognerebbe semplicemente "saltare" il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto e non contarli affatto, legando tra di loro il periodo precedente la sospensione a quello ad essa successivo;

- k) la ricostruzione del Consiglio di giustizia è motivata anche in ragione dell'esigenza avvertita di rendere omogenei i due differenti sistemi di calcolo ad oggi seguiti dalla Corte di cassazione (e anche dal giudice amministrativo) a seconda che il termine lungo di impugnazione inizi a decorrere durante o prima del periodo feriale: per il caso in cui la data di deposito della sentenza cada nel (mezzo del) periodo feriale, la Cassazione (sez. un., 28 marzo 1995, n. 3668, in *Arch. Civ.*, 1995, 942; *Gius.*, 1995, 927, con nota di CARBONE; *Giur. it.* 1995, I, 1, 1402; *Giust. civ.* 1995, I, 2739, con nota di MONETA), e la stessa Adunanza plenaria ([sentenza 27 luglio 2016, n. 18](#), in *Foro it.*, 2016, III, 579), valorizzando il dato letterale dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, della l. n. 742 del 1969 (*"Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*), reputano che l'inizio della decorrenza del termine di impugnazione sia differito al 1° settembre e si calcoli unicamente a mesi;
- l) di contro, laddove il termine di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima della sospensione, la tesi di parte appellante, confortata dalla giurisprudenza, è nel senso che il periodo della sospensione feriale vada invece prima computato ovvero inglobato nei sei mesi del termine di impugnazione, e poi, alla fine sommato, aggiunto, ad esso, con l'effetto di prolungare il termine di impugnazione;
- m) la differenza pratica (in termini di giorni) tra le due soluzioni prospettate, nel peculiare caso di specie, è anche conseguenza della regola codicistica, già richiamata (art. 2963, ultimo comma, c.c.), secondo cui, quando il termine è a mesi e il mese di scadenza manca del giorno (corrispondente a quello del mese) iniziale, il termine si compie allora con l'ultimo giorno dello stesso mese di scadenza. Poiché nel caso in esame il *dies a quo* è costituito dal 30 luglio 2021, giorno di pubblicazione della sentenza di primo grado appellata, seguendo la via indicata dal Consiglio di giustizia (e scomputando quindi il periodo della sospensione feriale dal calcolo complessivo) si avrebbe che i sei mesi scadrebbero l'ultimo giorno del sesto mese ossia, trattandosi di febbraio, il 28 febbraio 2022. Seguendo invece la soluzione prospettata dall'appellante (e computando quindi il periodo della sospensione feriale nel calcolo del termine lungo per poi sommarlo alla fine), i sei mesi scadrebbero il 30 gennaio 2022, ma poi bisognerebbe ancora ad essi sommare i 31 giorni della sospensione feriale, arrivando così al 2 marzo 2022;
- n) sulla base di tali assunti l'Adunanza, quindi, dà atto che, secondo l'orientamento tradizionale, ribadito dalla sentenza delle [sezioni unite 19 settembre 2005, n. 18450](#), (in *Guida al dir.* 2005, fasc. 39, 32, con nota di ATELLI), il termine lungo di impugnazione (originariamente di un anno, ridotto in seguito a sei mesi, ulteriormente ridotto a tre mesi nel rito abbreviato di cui all'art. 119 c.p.a.), qualora

abbia cominciato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, è calcolato dapprima a mesi includendovi “fittiziamente” anche il periodo feriale, per poi essere “prolungato” di 46 giorni (ridotti a 31 con la riforma del 2014), calcolati *ex numeratione dierum*. ai sensi del combinato disposto dell’articolo 155, primo comma, c.p.c. e dell’articolo 1, primo comma, l. n. 742 del 1969;

- o) ciò comporta che, rilevando la data di pubblicazione della sentenza quale *dies a quo* e calcolando da tale data i sei mesi (o, nel caso dell’art. 119 c.p.a., i tre mesi) del termine lungo che vengono a scadenza nel giorno del sesto (o del terzo) mese corrispondente al giorno del mese iniziale (art. 155, secondo comma, c.p.c. e art. 2963, quarto comma, c.c.), solo alla fine si aggiunge il periodo a giorni di sospensione feriale (v. [Cass. civ., sez. VI, ord. 25 agosto 2020, n. 17640](#) in *Rep. Foro it.*, 2020, *Impugnazioni civili in genere*);
- o1) tale orientamento, ispirato con ogni probabilità più da ragioni pratiche che da convinzioni teoriche, e al quale il giudice amministrativo si è sempre conformato (v. ad esempio Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1145, in *Rep. Foro it.* 2011, *Giustizia amministrativa*, n.° 545), e ancora da ultimo sez. [II, 21 febbraio 2022, n. 1248](#)), si è sviluppato quando la sospensione feriale era fissata dal legislatore dal 1° al 15 settembre, ma è stato ribadito dalla Corte di cassazione anche dopo l’entrata in vigore del sopra citato art. 16 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014, che ha ridotto la sospensione al periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto;
- o2) va richiamata in particolare [Cass. civ., sez. VI, 1 febbraio 2021, n. 2186](#), secondo cui “è costante indirizzo nomofilattico quello per cui il periodo di sospensione sia computato *ex numeratione dierum* ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e l. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, proprio per la differente dicitura di quest’ultimo precetto (immutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014)” (cfr. Cass. civ., 24 marzo 1998, n. 3112, 7 luglio 2000, n. 9068, in *Foro it.*, 2001, I, 167; 4 ottobre 2013, n. 22699);
- o3) nella sua *ratio decidendi*, la Corte di cassazione ha evidenziato che il riferimento al periodo “dal 1° al 31 agosto” riguarda ancora un termine “a giorni”, com’era già prima della modifica del 2014 (in questo senso cfr. Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2022, *idem*, [ord. 7 marzo 2019, n. 6592](#));
- p) l’Adunanza plenaria condivide tale considerazione, sia perché non emergono effettive ragioni di novità, legate a fatti normativi sopravvenuti; sia perché in tale direzione spingono considerazioni di ordine pratico (destinate a prevalere, anche in chiave di certezza, sulle possibili incongruenze riscontrabili nella pratica quotidiana ed evidenziate dalla sezione deferente, già sottolineate nella sentenza

n. 18 del 2016 cit., connaturate all'ambito di applicazione della materia in discussione, "legate all'esigenza di uniforme applicazione del diritto nazionale che mal si conciliano con interpretazioni giurisprudenziali divergenti su una questione comune al processo amministrativo ed al processo civile";

q) tali considerazioni suggeriscono soluzioni interpretative per quanto possibile convergenti, almeno ogni qual volta vengano in preminente rilievo questioni ed istituti di teoria generale o comunque espressione di un diritto processuale, per così dire, "comune" tra i diversi plessi;

IV. – Per completezza si osserva quanto segue:

r) sulle modalità di computo dei termini processuali perentori nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale si veda: Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 18 (in *Foro it.*, 2016, III, 579, con nota di richiami cui si rinvia per ulteriori approfondimenti; *Riv. nel diritto* 2016, 1442; *Dir. proc. amm.* 2016, 1133, con nota di LATTANZI; *Riv. amm.* 2017, 232; oggetto della News US, in data 19 agosto 2016), secondo cui "In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione".

s) In tale decisione l'Adunanza plenaria prende posizione sull'identificazione del *dies a quo* per il termine per la notifica del ricorso, nel caso in cui venga impugnato un atto la cui pubblicazione, o comunicazione o piena conoscenza sia intervenuta nel periodo di sospensione feriale. Aderisce all'orientamento secondo cui nel computo del termine processuale a giorni va incluso nella sua interezza il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale. L'Adunanza plenaria richiama ampiamente Cass. civ., sez. un., 28 marzo 1995, n. 3668 cit., secondo cui l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, nello stabilire che, ove il decorso del termine per un atto processuale abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, doveva essere inteso nel senso che il primo giorno successivo al periodo feriale andava compreso nel novero dei giorni concessi per l'atto processuale, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il *dies a quo* del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155, 1° comma, c.p.c.-. Di conseguenza, in tale ipotesi, al primo giorno successivo alla sospensione feriale non si applica la regola *dies a quo non computatur*. In seguito alla pronuncia dell'Adunanza plenaria, risulta quindi superato il contrasto nell'interpretazione dell'art. 1 della l. n. 742 del 1969, sulla disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, che invece si riscontrava precedentemente fra la

giurisprudenza civile e una parte consistente della giurisprudenza amministrativa; per la tesi secondo cui nel calcolo del termine lungo a mesi o anni, il termine lungo si calcola *“ex nominatione dierum”*, ma a tale termine va sommato il periodo feriale calcolato *“ex numeratione dierum”*, si veda anche: Cass. civ., 15 maggio 1997, n. 4249 (in *Foro it.*, 1997, 2953);

t) sul computo del termine nel periodo feriale si veda Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8102, secondo cui *“Per il computo dei termini processuali a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti rispettivamente a ciascun mese e giorno; ne consegue che nell’ipotesi in cui il decorso di un termine processuale sia rimasto sospeso nel periodo feriale (1° agosto 15 settembre di ciascun anno) ed abbia ripreso a decorrere dalla fine di tale periodo cioè dalla data del 16 settembre, quest’ultima deve essere computata nel termine stesso senza che possa essere considerata come un dies a quo”*;

u) sulla *ratio* della sospensione feriale dei termini, si veda:

u1) Cass. pen., sez. un., 18 settembre 2017, n. 42361 (in *Foro it.*, 2017, II, 717, in *Riv. pen.* 2018, 237, con nota di MINNELLA). Con tale sentenza le sezioni unite confermano la decisione di inammissibilità dell’appello dell’imputato in quanto proposto fuori termine, escludendo che la sospensione feriale si applichi anche al termine di deposito della motivazione della sentenza, così ribadendo una giurisprudenza costante.

La decisione prende spunto dall’art. 16 d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 162 del 2014, che ha ridotto sia le ferie dei magistrati ed equiparati da quarantacinque giorni a trenta giorni, sia il periodo di sospensione feriale (ora dal 1° al 31 agosto), ferma restando la struttura testuale e logica delle disposizioni in materia. Come emerge dai temi trattati dalla sentenza, la questione era stata posta dalla sezione rimettente soprattutto sotto l’aspetto della piena fruibilità delle ferie dei magistrati (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione dei provvedimenti giurisdizionali delle cause decise) e non in riferimento alla disciplina strettamente processuale, aspetto questo, però, che non è stato in alcun modo considerato dall’a.p. n. 12 del 2022 in commento, che si sofferma solo sugli effetti della sospensione legata alla pausa estiva giustificata dall’intento di salvaguardare un *“periodo di ferie per gli avvocati”* (vedi *supra* § b).

La Corte di cassazione nell’occasione conferma gli argomenti di Cass. pen., sez. un., 19 giugno 1996 (in *Foro it.*, *Rep.* 1996, voce *Termini processuali penali*, n. 24, e *Dir. pen. e proc.*, 1996, 1395, con nota di JESU), che aveva aderito all’indirizzo già maggioritario seguito all’art. 8 della l. 2 aprile 1979, n. 97,

che aveva operato una riduzione del periodo di ferie, considerando *“la sospensione dei termini processuali in periodo feriale attiene alla attività dei difensori e delle parti (pubblica e privata) in relazione a termini previsti per le impugnazioni delle parti e per il compimento di atti processuali correlati ad interventi di assistenza e di patrocinio dei difensori”*.

In tal modo sono state confutate le isolate decisioni contrarie: Cass. 17 marzo 1992, (in *Foro it., Rep.* 1993, voce cit., n. 13), che aveva rilevato innanzitutto che la sospensione, data la sua lata eccezione, è applicabile a qualsiasi termine processuale e aveva valorizzato il collegamento tra attività del difensore e termine di redazione della sentenza in quanto quest'ultimo incide sul termine dato al difensore per impugnare, nonché Cass. 22 marzo 1995, (in *Rep.* 1995, voce cit., n. 21), che aggiungeva la considerazione che la sospensione dei termini di deposito era da ritenersi innovazione conseguente all'art. 8 l. 2 aprile 1979 n. 97, che aveva ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da sessanta a quarantacinque giorni, sopprimendo il preesistente obbligo di impiegare i primi quindici giorni per la definizione degli affari e degli atti in corso; pertanto affermava che, in ragione del diritto dei magistrati all'integrale fruizione del periodo feriale, che non può essere ridotto per la definizione degli affari in corso, la sospensione feriale deve valere anche per il termine per la redazione delle sentenze ai sensi della l. n. 742 del 1969.

Negli stessi termini delle sezioni unite, tutte le decisioni successive hanno ribadito che la sospensione dei termini è strettamente limitata agli atti di parte per la sua finalità di consentire il godimento delle ferie *“anche agli esercenti le professioni forensi”*.

Le sezioni unite del 2017 confutano, quindi, gli argomenti della sezione rimettente, che riteneva l'opportunità di rivedere la precedente interpretazione sulla questione in oggetto per potere garantire, come previsto dalla normativa di rango superiore, l'effettività della fruizione delle ferie dei magistrati. Confermando gli argomenti delle sezioni unite del 1996, quanto alla assenza di un'espressa previsione normativa di un periodo da dedicare alla definizione degli affari in corso ed alla diversità di ambito della disciplina delle ferie e di quella processuale, la Corte di cassazione nella decisione in commento rileva che non vi è alcuna lesione del diritto alle ferie, essendovi nella stessa legge in questione una adeguata previsione di *“misure organizzative con carattere di normazione secondaria”* dell'organo di autogoverno ed avendo, quest'ultimo, quindi,

opportunamente introdotto la ragionevole previsione di un periodo “cuscinetto” prima e dopo le ferie;

- u2) nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, richiamata dalle sezioni unite n. 42361 del 2017 cit., intervenuta sull’intreccio tra la fruizione delle ferie e la scadenza di termini in periodo feriale, si vedano le seguenti decisioni intervenute su ricorsi con i quali si voleva affermare la perdurante applicabilità del periodo di quarantacinque giorni di ferie per i magistrati con funzioni giurisdizionali:

I) [T.a.r. per il Lazio, sez. I, 10 luglio 2015, n. 9305](#) (in *Foro it.*, 2015, III, 632, con nota di GRASSO, e *Guida al dir.*, 2015, fasc. 34, 82, con nota di FONDERICO) ha ritenuto che i paventati rischi di cattiva fruizione del periodo feriale non sussistono perché “è la stessa norma (art. 16, 4° comma, sopra citato d.l. n. 132 del 2014) ad indicare lo strumento attraverso il quale rendere effettivo il godimento delle ferie per trenta giorni da parte dei magistrati” con l’intervento degli organi di autogoverno delle magistrature;

- nello stesso senso, con rinvio al precedente ora citato ed ulteriori argomenti, v. [T.a.r. per il Lazio, sez. I, 5 giugno 2017, n. 6544](#), in www.giustizia-amministrativa.it;

- u3) la sentenza dalle sezioni unite n. 42361 del 2017, inoltre, dà atto di un parere del Consiglio di Stato (sez. II, 20 febbraio 2017, n. 1138), che si è pronunciato anche sulla sospensione dei termini di deposito della motivazione della sentenza con argomenti (consistenti in ciò: “questa sezione afferma innanzitutto il principio che durante il periodo feriale non decorre alcun termine per il deposito dei provvedimenti per i quali si prevede la redazione da parte del magistrato”) che però ritiene non utilmente valutabile perché meramente assertivo;

- u4) [Corte cost., 5 novembre 2015, n. 222](#) (in *Foro it.*, 2015, I, 3753 con nota di ROMBOLI) si è pronunciata sul tema di riduzione del periodo di ferie per i magistrati, in cui il giudice a quo aveva posto alla Corte costituzionale il dubbio di costituzionalità relativamente all'utilizzazione allo scopo dello strumento del decreto legge, in ragione della evidente mancanza di necessità ed urgenza, dal momento che la nuova disciplina ha decorrenza dall'anno 2015, sia per la supposta violazione del principio di eguaglianza, per aver parificato il periodo di congedo riconosciuto ai magistrati a quello degli altri impiegati civili dello Stato.

La corte non è entrata nel merito dei profili di costituzionalità denunciati, rilevando la mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza, avendo forse

rilevato la natura strumentale dell'uso della eccezione di costituzionalità da parte del giudice a quo.

Nel merito, l'autore della nota di commento sopra citata, ha osservato, però, che appare difficilmente contestabile l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, data l'entrata in vigore della normativa a partire dal 2015, il che parrebbe determinare quella "evidente" mancanza richiesta dalla giurisprudenza costituzionale;

v) per ipotesi in cui la sospensione dei termini feriali è stata posta in relazione al periodo di ferie dei magistrati, vedi:

- Cass. 10 maggio 1996, n. 4415 (in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Termini processuali civili*, n. 20) secondo cui le eccezioni al regime della sospensione dei termini per ferie vanno interpretate restrittivamente; pertanto, il processo di convalida di sequestro conservativo instaurato congiuntamente a quello di merito, non rientrando nell'ipotesi del procedimento cautelare previsto dall'art. 92 ord. giud., è soggetto alla sospensione predetta;

- Cass. 20 marzo 1991, n. 2951 (in *Rep. Foro it.*, 1991, voce cit., n. 12) secondo cui le cause di sfratto aventi carattere di urgenza, a norma dell'art. 92 ord. giud., per le quali perciò non si verifica la sospensione dei termini processuali per le ferie dei procuratori, sono soltanto quelle che vengono instaurate con il rito di cui agli art. 657 ss. c.p.c., per finita locazione o per morosità, non anche quelle ordinarie aventi ad oggetto la decadenza dal diritto alla proroga legale;

- Cass. 9 marzo 1990, n. 1938 (in *Rep. Foro it.*, Rep. 1990, voce *Procedimento civile*, n. 129) secondo cui il decreto del presidente del tribunale di abbreviazione dei termini di comparizione (art. 163 bis, 2° comma, c.p.c.) non può valere anche ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale, atteso che il provvedimento di cui all'art. 92 ord. giud. ed all'art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742 è invece un atto che esplica rilevanza per l'intero corso del giudizio e che deve essere obbligatoriamente pronunciato quando ricorre una particolare urgenza, tale da comportare la necessità di trattazione della causa anche in periodo feriale, con il sacrificio del diritto alle ferie dei difensori, per evitare alle parti di subire un grave pregiudizio;

w) sulla sospensione dei termini processuali, ai sensi della l. n. 742 del 1969, vedi:

- Cass. 30 aprile 2005, n. 9022, (in *Foro it.*, 2005, I, 2716, con nota di richiami) secondo cui essa trova applicazione anche nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani;

- Cass. 23 gennaio 1998, n. 658 (in *Foro it.*, 1998, I, 2811) secondo cui, se l'esecuzione è compiuta e della fondatezza delle ragioni dedotte a suo fondamento si discute solo ai fini della regolamentazione delle spese del processo di

opposizione, non trova più applicazione la norma che sottrae le opposizioni esecutive al regime di sospensione feriale dei termini processuali;

- Cass. 10 febbraio 1996, n. 1053 (in *Foro it.*, 1996, I, 2468) secondo cui la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della l. 742 del 1969, si applica anche ai giudizi in materia di controversie elettorali relative all'ordinamento professionale dei giornalisti;

y) in ordine alla disciplina del periodo di congedo per ferie per i magistrati, vedi:

- [Cons. giust. amm. sic. 1 febbraio 2012, n. 118](#) (in *Foro it. Rep.* 2012, voce *Impiegato dello Stato*, n. 390) secondo cui i principi enunciati dal 1° comma dell'art. 15 della l. 312 del 1980 (e dagli art. 36 d.p.r. 3/57 e 18 d.p.r. 686/57) sono applicabili anche ai magistrati, giacché le ferie di questi ultimi sono equiparabili al congedo ordinario degli impiegati civili dello Stato;

- [Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2006, n. 1393](#) (in *Foro it. Rep.* 2006, voce *Ordinamento giudiziario*, n. 154, commentata da ELISINO) secondo cui la programmazione delle ferie spettanti ai magistrati addetti in qualità di sostituti alla procura della repubblica e al titolare dell'ufficio, e l'eventuale differimento della loro fruizione, non rientrano nella competenza del procuratore generale, bensì del medesimo titolare dell'ufficio e, quindi, del procuratore della repubblica;

- T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, sez. I, 25 luglio 2000, n. 1494 (in *Foro it. Rep.* 2001, voce cit., n. 70), secondo cui la differente formulazione legislativa in materia di congedi ordinari degli avvocati dello Stato e dei magistrati rispetto alla generalità dei dipendenti civili dello Stato, laddove per i primi il periodo feriale è individuato a giorni (quarantacinque) e per i secondi nella misura di un mese, non è priva di significato giuridico, ma si traduce in una diversità sostanziale, anziché solo terminologica e formale; detta differenza si ravvisa anche nel fatto che nel computo del periodo di congedo per i magistrati ed equiparati si debba tener conto esclusivamente dei giorni lavorativi, con esclusione, pertanto, delle domeniche e degli altri giorni festivi, sicché risultano illegittimi gli atti che sottopongono ad un diverso criterio di calcolo le ferie degli avvocati e procuratori dello Stato;

z) in dottrina risultano pochi interventi, per lo più attinenti al tema della fruizione delle ferie rispetto alla questione della decorrenza dei termini processuali:

- G. JESU, *Nessuna sospensione dei termini nel periodo feriale per la redazione della sentenza* (nota a Cass., sez. un., 19 giugno 1996, cit.), in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 1395;

- G. GIOIA, *Ferie dei magistrati: due interpretazioni per la novella introdotta con l'art. 16 d.l. 132/14* (convertito dalla l. 10 novembre 2014 n. 162), in *Nuove leggi civ.*, 2015, 690;

- A. ZACCARIA, *Il periodo di ferie dei magistrati: quarantacinque o trenta giorni?* in *Studium iuris*, 2015, 127;
 - G. GRASSO, *Quarantacinque o non più quarantacinque: il Tar Lazio risolve il rebus delle ferie dei magistrati* (nota a T.a.r. Lazio, sez. I, 10 luglio 2015, n. 9305, cit.), in *Foro it.*, 2015, III, 636;
 - G. ROMEO, *Sospensione feriale e termini di deposito della sentenza* (nota a Cass., sez. un., 20 luglio 2017, n. 42361 cit.), in www.penalecontemporaneo.it, 2017;
 - E. CAMPOLI, *Niente sospensione feriale per la redazione della motivazione della sentenza* (nota a Cass., sez. un., 20 luglio 2017 cit.), in www.ilpenalista.it;
- aa) sul rapporto fra diritto processuale civile e diritto processuale amministrativo e sulla portata applicativa dell'art. 39 c.p.a.:
- aa1) in data antecedente al c.p.a. -pur non essendo presente una norma espressa di rinvio alla disciplina del c.p.c., quale è l'attuale art. 39 c.p.a.- la giurisprudenza era per lo più orientata nel ritenere che i principi generali espressi nel codice di procedura civile fossero comunque applicabili al processo amministrativo, in proposito si veda:
- [adunanza plenaria, 30 marzo 2000, n. 1](#) (in *Foro it.* 2000, III, 365, con nota di FRACCHIA, in *Giornale dir. amm.* 2000, 499 (m), con nota di TRAVI, in *Corriere giur.* 2000, 594, con nota di CARBONE, in *Giust. civ.* 2000, I, 1292, con nota di SASSANI, in *Urbanistica e appalti* 2000, 617, con nota di PROTTO, in *Contratti Stato e enti pubbl.* 2000, 471, con nota di ZUCCOLO, in *Giust. civ.* 2000, I, 2163 (m), con nota di ANTONIOLI, in *Riv. amm.* 2000, 179, con nota di CERASI, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario* 2000, 518, con nota di ANTONIOLI);
 - adunanza plenaria 1 giugno 2000, n. 14 (in *Rep. Foro Italiano*, 2000, *Giustizia amministrativa*, n.° 236 e in *Giur. it.* 2000, 2396);
 - [adunanza plenaria, 24 marzo 2004, n. 7](#), in *Rep. Foro Italiano* 2004, *Giustizia amministrativa*, n.° 1229, in *Foro it.* 2004, III, 597, in *Giornale dir. amm.* 2004, 855, con nota di CORTESE, in *Foro amm.-Cons. Stato* 2004, 1335 (m), con nota di BERTOLDINI);
 - [adunanza plenaria, 8 ottobre 2009, n. 5](#) (in *Foro it.* 2011, III, 549);
- aa2) in data successiva al c.p.a. e, quindi, all'art. 39 del medesimo codice, si veda:
- [adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5](#) (in *Foro it.* 2015, III, 265, con nota di TRAVI, in *Urbanistica e appalti* 2015, 1177, con nota di VAIANO, in *Riv. dir. proc.* 2015, 1256, con nota di FANELLI, in *Giur. it.* 2015, 2192 (m), con nota di FOLLIERI, in *Dir. proc. amm.* 2016, 205, con nota di

PERFETTI, TROPEA, in *Dir. proc. amm.* 2016, 830 (m), con nota di BERTONAZZI). La sentenza, per quel che rileva in questa sede, al § 7.1. osserva che *“Il principio della domanda, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il principio della rilevanza d’ufficio di talune “grandi” questioni afferenti al rito o al merito, sono enunciati nel c.p.c. (artt. 99 e 112) e nel c.c. (art. 2907, al quale l’art. 99 c.p.c. è strettamente collegato, perché sancisce che alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte), ma non riprodotti espressamente e singolarmente nel codice del processo amministrativo, anche se l’art. 34, co. 1, del medesimo codice stabilisce, in perfetta consonanza con essi, che “In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti, della domanda...” eroga le varie forme di tutela ivi disciplinate (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4).*

In ogni caso, trattandosi di principi generali, devono intendersi compresi nella clausola di rinvio esterno divisata dall’art. 39, co. 1, c.p.a. non rinvenendosi su tali aspetti “...nel processo amministrativo una sufficiente ed esaustiva declinazione regolatoria” (Cons. Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 33; Ad. plen. n. 4 del 2015 cit.).

Questa soluzione, del resto, era largamente condivisa anche prima della vigenza del codice”;

- [adunanza plenaria, 10 dicembre 2014, n. 33](#) (in *Foro it.* 2015, III, 134 con nota di TRAVI);

- [adunanza plenaria, 16 novembre 2011, n. 20](#) (in *Foro it.* 2012, III, 8, in *News US* 2011);

- [adunanza plenaria, 9 marzo 2011, n. 2](#) (in *Rep. Foro it.* 2011, *Giustizia amministrativa*, n.° 334);

- [adunanza plenaria, ord. 7 marzo 2011, n. 1](#) (in *Foro it.* 2011, III, 179, con nota di TRAVI; *Corriere merito* 2011, 664 (m), con nota di CICCHESE; *Foro amm.-Cons. Stato* 2011, 2336, con nota di GALLO), secondo cui la disciplina della competenza dei tribunali amministrativi regionali (ivi compresa la disciplina del regolamento di competenza) introdotta dal codice del processo amministrativo si applica ai giudizi instaurati nella vigenza dello stesso codice, ossia a quelli introdotti con un ricorso notificato dopo la sua entrata in vigore. La predetta pronuncia dell’adunanza plenaria, osserva l’autore della sopra citata nota di commento sul Foro, *“appare, almeno indirettamente, sintomatica di una tendenza a ricavare, per quanto possibile, dal codice del processo amministrativo la disciplina del processo amministrativo: in questa*

prospettiva l'art. 39 cod. proc. amm., sul c.d. rinvio «esterno» al codice di procedura civile, finisce con l'aver una portata accentuatamente residuale". Sull'art. 2 delle norme transitorie al c.p.a., il medesimo autore richiama inoltre la nota del presidente del Consiglio di Stato 27 settembre 2010, n. 19508 (in www.giustizia-amministrativa.it) in cui si sostiene che tale articolo non varrebbe rispetto ai termini processuali computabili "a ritroso" (essenzialmente quelli per il deposito dei documenti e delle memorie conclusionali e di replica); pertanto ai relativi adempimenti si applicherebbe la nuova disciplina anche nel caso in cui l'udienza di discussione fosse stata fissata prima della data di entrata in vigore del codice, purché a tale data non fosse ancora decorso il termine di quaranta giorni per il deposito dei documenti;

bb) ancora in dottrina sull'art. 39 cod. proc. amm.:

- DALFINO, *Disposizioni di rinvio e principî generali*, in AA.VV., *Il codice del processo amministrativo*, in *Foro it.*, 2010, V, 228 ss.;
- COSTANTINO, *Note a prima lettura sul codice del processo amministrativo. Appio Claudio e l'apprendista stregone*, in *Foro it.*, 2010, V, 237 ss.;
- CAPONI, *La riforma del processo amministrativo: primi appunti per una riflessione*, in *Foro it.*, 2010, V, 267 ss.